

FISCO

Legittimo lo scomputo delle ritenute senza certificazione del sostituto

Ampio raggio alla prova sull'avvenuta effettuazione della ritenuta subita

/ Alfio CISSELLO

Il contribuente/**sostituto** (nella specie, avvocato) che, dopo aver **scomputato** le ritenute subite ad opera del sostituto/cliente, non riesca, per le più svariate ragioni, ad ottenere da quest'ultimo l'apposita **certificazione**, non perde il diritto allo scomputo, sempre che dimostri, senza limitazioni nell'oggetto della prova, che la ritenuta è stata effettuata.

A queste conclusioni è giunta la settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza depositata in data 22 settembre 2010 n. 105, che, con una decisione sintetica e molto ben argomentata, ha accolto il ricorso del contribuente contro la **cartella** di pagamento scaturita a seguito di **controllo formale** ex art. 36-ter del DPR 600/73. Apprezzabile, inoltre, è la statuizione sulle spese processuali, rispettosa del principio di soccombenza.

Spesso accade che il contribuente subisca determinate ritenute, ma non riesca, per vari motivi, ad ottenere la relativa certificazione che deve, per disposizione di legge, provenire dal sostituto d'imposta.

Inizialmente, l'Amministrazione finanziaria era incline a negare il diritto allo scomputo delle ritenute subite in assenza di documentazione proveniente dal sostituto (si veda la risalente risoluzione ministeriale del 31 ottobre 1977 n. 1034). Successivamente, con la risoluzione n. 68 del 2009, dopo anni di cartelle di pagamento basate sul mero difetto di produzione della certificazione nonostante la presentazione di varia documentazione alternativa da parte dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di "concedere" il diritto allo scomputo a condizione che il contribuente sia in grado di produrre congiuntamente la **fattura** e la **documentazione bancaria** dalla quale risulta che l'importo è stato incassato al **netto** della ritenuta, il tutto corredato da apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà.

Nel caso esaminato dai giudici, l'esecuzione della ritenuta è stata comprovata mediante l'esibizione di **dichiarazioni** rilasciate dai **sostituti** d'imposta, ove veniva attestato che gli

importi erano stati pagati al netto delle ritenute.

In sede di controdeduzione, l'Ufficio ha basato le sue difese sulla mancata produzione della documentazione "richiesta" con la risoluzione 68 del 2009, costituita, come detto, dalle fatture, dai documenti bancari e dalla dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva non è condizione per lo scomputo

I giudici, correttamente, hanno rammentato che il sostituto non può essere responsabile dell'operato del sostituto, visto che, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri **coercitivi** nei confronti di quest'ultimo.

L'Agenzia delle Entrate, per appurare la veridicità delle affermazioni del contribuente, ben avrebbe potuto rivolgersi nei confronti del sostituto azionando i propri poteri di **richiesta dati** e informazioni; inoltre, oggi essa ha anche a disposizione efficienti strumenti informatici strumentali a verificare "se la mancata trasmissione della certificazione corrisponda a una negligenza o ad un effettivo mancato versamento".

In conclusione, occorre mettere in evidenza la correttezza delle critiche provenienti da gran parte della dottrina, mosse alla soluzione fatta propria con la risoluzione 68 del 2009, nonostante tale documento di prassi non possa che essere accolto con favore, quantomeno nell'intento.

Come da più parti rilevato, infatti, l'Agenzia delle Entrate non prende in considerazione le fattispecie in cui il contribuente non sia in grado di produrre, congiuntamente, la fattura e la certificazione bancaria, vuoi perché il pagamento è avvenuto in **contanti**, vuoi perché il sostituto è titolare di redditi di lavoro dipendente. Poi, la fattura potrebbe essere stata smarrita nonché oggetto di **furto** regolarmente denunciato.